DECISIONI

DECISIONE 2010/105/PESC DEL CONSIGLIO

del 22 febbraio 2010

che proroga le misure restrittive nei confronti della dirigenza della regione transnistriana della Repubblica moldova

IL CONSIGLIO DELL'UNIONE EUROPEA,

visto il trattato sull'Unione europea, in particolare l'articolo 29,

considerando quanto segue:

(1) Il 25 febbraio 2008 il Consiglio ha adottato la posizione comune 2008/160/PESC concernente misure restrittive nei confronti della dirigenza della regione transnistriana della Repubblica moldova [1]. Tali misure restrittive sono state rinnovate fino al 27 febbraio 2010 [2] mediante la posizione comune 2009/139/PESC.

(2) In base ad un riesame della posizione comune 2008/160/PESC, è opportuno prorogare le misure restrittive per un ulteriore periodo di dodici mesi.

(3) Per incoraggiare i progressi verso una soluzione politica del conflitto transnistriano, risolvendo gli ultimi problemi delle scuole che insegnano in caratteri latini e ripristinando la libera circolazione delle persone, le misure restrittive dovrebbero essere sospese fino al 30 settembre 2010. Alla fine di tale periodo, il Consiglio riesaminerà le misure restrittive alla luce degli sviluppi intervenuti, soprattutto nei settori di cui sopra. Il Consiglio può decidere di ripristinare o sospendere le restrizioni ai viaggi in qualsiasi momento.

(4) Tuttavia non è più giustificato, ai sensi dell'articolo 1, paragrafo 1, punti i) e ii), della posizione comune 2008/160/PESC, mantenere determinate persone sugli elenchi di cui agli allegati I e II di tale posizione comune. È opportuno modificare di conseguenza tali elenchi,

HA ADOTTATO LA PRESENTE DECISIONE:

Articolo 1

1. Le misure restrittive di cui alla posizione comune 2008/160/PESC sono prorogate fino al 27 febbraio 2011.

2. Le misure restrittive di cui alla posizione comune 2008/160/PESC sono sospese fino al 30 settembre 2010.

3. Il Consiglio riesamina la sospensione delle misure restrittive e gli elenchi di cui agli allegati I e II della posizione comune 2008/160/PESC anteriormente al 30 settembre 2010.

Articolo 2

1. Le persone di cui all'allegato I della presente decisione sono cancellate dall'elenco di cui all'allegato I della posizione comune 2008/160/PESC.

2. La persona di cui all'allegato II della presente decisione è cancellata dall'elenco di cui all'allegato II della posizione comune 2008/160/PESC.

Articolo 3

La presente decisione entra in vigore alla data dell'adozione.

Articolo 4

La presente decisione è pubblicata nella *Gazzetta ufficiale dell'Unione europea*.

Fatto a Bruxelles, addì 22 febbraio 2010.

Per il Consiglio
La presidente
C. ASHTON

[1] GU L 51 del 26.2.2008, pag. 23.
[2] GU L 46 del 17.2.2009, pag. 76.

ALLEGATO I

Elenco delle persone di cui all'articolo 1, paragrafo 1, punto i)

4. MARAKUTSA, Grigory Stepanovich,

10. ZAKHAROV, Viktor Pavlovich,

ALLEGATO II

Elenco delle persone di cui all'articolo 1, paragrafo 1, punto ii)

1. URSKAYA, Galina Vasilyevna.